



Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo

Segretariato Generale – Servizio II

DIRETTIVA OPERATIVA N.55 DEL 20/07/2016

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI NELL'INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA - PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020 ASSE II “ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA”, E INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

Alle imprese interessate

Alle Regioni interessate

Ai Comuni interessati

All'ABI - Associazione Bancaria Italiana

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

PREMESSA

Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 11 maggio 2016, è stato istituito un regime di aiuto per lo sviluppo ed il sostegno di attività imprenditoriali nella filiera culturale e creativa finalizzate allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano. Il predetto decreto ha demandato ad un apposito provvedimento successivo la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni ed il funzionamento della misura agevolativa.

La presente direttiva operativa individua, pertanto, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, definisce i parametri in cui sono articolati i criteri di valutazione previsti dall'art. 5 e successivi del decreto 11 maggio 2016 e fornisce le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.



1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Direttiva operativa, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) **“Decreto”**: il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo dell’11 maggio istitutivo del regime di aiuto in materia di interventi per la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nell’industria culturale e creativa;
- b) **“Ministero”**: il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c) **“Invitalia”**: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – *Invitalia* - cui sono affidate le funzioni di gestione dell’intervento;
- d) **“Regolamento GBER”**: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;
- e) **“Regolamento de minimis”**: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *“de minimis”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e ss.mm.ii;
- f) **“Comunicazione 14/2008”**: Comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- g) **“Tasso di base”**: tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;
- h) **“Convenzione”**: la convenzione tra Invitalia e l’Associazione bancaria italiana (ABI) per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente finalizzato all’erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate che sarà pubblicata nel sito dell’ABI;
- i) **“Banche convenzionate”**: le banche che aderiscono alla convenzione;
- j) **“Conto corrente vincolato”**: il conto corrente disciplinato nella convenzione, aperto esclusivamente presso una delle banche convenzionate, da utilizzare nel caso di scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate;
- k) **“Conto corrente dedicato”**: il conto corrente, aperto presso una banca a scelta del soggetto beneficiario e dedicato anche non in via esclusiva alla gestione del programma agevolato, da utilizzare nel caso di scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto quietanzate;
- l) **“Regioni”**: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;



- m) **“Attrattori”**: musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, parchi e giardini storici ubicati nelle *Regioni*;
- n) **“Comuni”**: Comuni di riferimento degli *attrattori*, elencati nell’allegato 1 al *decreto* (nella sezione A relativamente al Titolo III e nella sezione B relativamente al Titolo IV);
- o) **“Imprese”**: micro, piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- p) **“Soggetti del terzo settore”**: i seguenti soggetti ed organizzazioni facenti parte del terzo settore la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del *decreto*:
 - i. “ONLUS di diritto”, quali:
 - organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995;
 - organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987)
 - cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge 381/1991);
 - consorzi costituiti interamente da cooperative sociali;
 - ii. soggetti che hanno acquisito la qualifica di ONLUS in seguito all’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e ss.mm.ii;
 - iii. imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- q) **“Soggetti beneficiari”**: *imprese e soggetti del terzo settore*;
- r) **“Unità produttiva”**: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
- s) **Registro delle imprese**: il Registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all’articolo 2188 del codice civile e al Capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii;
- t) **“Nuove imprese”**: imprese costituite da non più di trentasei mesi che non presentino collegamenti diretti ed indiretti con imprese esistenti o con imprese cessate da non più di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda;
- u) **“Imprese femminili”**: imprese in cui la compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da donne;
- v) **“Imprese giovanili”**: imprese in cui la compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa, alla data di presentazione della domanda, tra i diciotto ed i trentacinque anni;



- w) **“Rating di legalità”**: il rating di legalità delle imprese di cui:
 - i. all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, attribuito dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - ii. al Decreto interministeriale 20 febbraio 2014 “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
- x) **“DSAN”**: dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.m.ii, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- y) **“Contributo finanziario”**: risorse finanziarie proprie del soggetto beneficiario e/o finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

2. PROCEDURA DI ACCESSO

- 2.1 Le agevolazioni previste dal *decreto* sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.
- 2.2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i *soggetti beneficiari* hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie per singola finalità di cui all'art.2, comma 3 del *decreto*. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.3, *Invitalia* monitora costantemente il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione presentate e sospende la valutazione dei progetti proposti - effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione - qualora tale fabbisogno sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, dandone tempestiva comunicazione al *Ministero* e, tramite il proprio sito internet, alle imprese.
- 2.3 Il *Ministero* comunica tempestivamente - con avviso a firma del Dirigente del Servizio II del Segretario generale, quale Autorità di gestione del PON (FESR) 2014-2020 “Cultura e Sviluppo” l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Nelle more di tale procedura, l'avvenuto effettivo esaurimento delle risorse disponibili è immediatamente reso noto nel sito internet del *Ministero* www.beniculturali.it ed in quello di *Invitalia* www.invitalia.it. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie, le domande istrutte con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte di *Invitalia*, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili risorse finanziarie, il *Ministero* si riserva di riaprire i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, dandone opportuna pubblicità.
- 2.4 Le domande di agevolazione possono essere presentate a *Invitalia* a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 settembre 2016. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, sul sito internet



www.culturacreativa.beniculturali.it, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da *Invitalia*. Almeno 30 giorni prima del termine di apertura suddetto, *Invitalia* rende disponibili in un'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it gli schemi e le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.

- 2.5 Le domande devono essere firmate digitalmente - nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - dal legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero, limitatamente a quanto previsto dal Titolo II del *decreto*, da uno dei proponenti dell'impresa costituenda e devono essere corredate del piano di impresa e della documentazione di cui al successivo punto 4.
- 2.6 Tutte le comunicazioni sono inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC). I soggetti proponenti, pertanto, devono disporre di firma digitale e di un indirizzo di PEC valido per le necessarie comunicazioni con *Invitalia*.
- 2.7 Al termine della procedura di compilazione del piano d'impresa e dell'invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico e reso evidente il responsabile del procedimento. Pertanto, la data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.
- 2.8 Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento ed uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

3. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

- 3.1 Alla domanda di agevolazione dovranno essere allegati, pena la decadenza:
 - a) statuto e atto costitutivo del *soggetto beneficiario*;
 - b) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet www.invitalia.it, attestante il possesso dei requisiti previsti ai punti 15, 20 e 25 della presente direttiva operativa;
 - c) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet www.invitalia.it, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte di *Invitalia*, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, nel caso in cui l'importo delle agevolazioni richieste sia uguale o superiore a 150.000,00 euro;
 - d) piano d'impresa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, redatto esclusivamente sulla base del modello allegato al modulo di domanda; il piano d'impresa deve contenere:
 - i. tutti i dati del soggetto proponente;
 - ii. la descrizione dell'attività proposta e della correlazione con gli obiettivi previsi dalle finalità dei singoli interventi;
 - iii. l'analisi di mercato e delle relative strategie;
 - iv. la descrizione analitica e la quantificazione delle spese previste;
 - v. gli aspetti tecnici, produttivi e organizzativi;
 - vi. gli aspetti economico-finanziari.



Inoltre dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- vii. DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la classificazione del soggetto proponente quale piccola e media impresa, redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito internet www.invitalia.it;
- viii. DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la concessione o l'assenza di altri aiuti, ai sensi del Regolamento *de minimis*, durante l'esercizio finanziario in corso al momento della domanda ed i due precedenti. La dichiarazione, redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito internet www.invitalia.it, dovrà essere resa come aggiornamento anche al momento della eventuale concessione dell'aiuto;
- ix. per le nuove *Imprese* di cui al Titolo II del *decreto* ed i *soggetti del terzo settore* di cui al Titolo IV del *decreto*, ultimo bilancio approvato, ove esistente, ovvero ultima situazione contabile aggiornata;
- x. per le *Imprese* già costituite di cui al Titolo III del *decreto*, ultimi due bilanci approvati, completi dei relativi documenti obbligatori e situazione di periodo, completa di stato patrimoniale e conto economico, aggiornata a non oltre quattro mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.

3.2 Nel caso di *Imprese* costituende di cui al Titolo II del *decreto*, la domanda di agevolazione deve essere accompagnata dal piano d'impresa, di cui al punto 3.1, lettera d), sottoscritto digitalmente dal medesimo soggetto che sottoscrive la domanda di agevolazione, mentre gli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, nonché la DSAN sottoscritta dal legale rappresentante attestante la classificazione del soggetto proponente quale piccola e media impresa (di cui al punto 3.1, lett. (d, punto elenco vii) devono essere trasmessi elettronicamente, tramite la procedura informatica di cui al punto 2.4, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, come previsto dal successivo punto 4.9.

3.3 Nel caso in cui uno o più allegati alla domanda risultino illeggibili, errati o incompleti, Invitalia ne dà comunicazione a mezzo PEC assegnando un termine massimo di 10 giorni per l'invio di quanto richiesto, pena la decadenza della domanda.

3.4 *Invitalia* dà comunicazione a mezzo PEC in caso di decadenza della domanda o laddove la stessa non possa essere presa in considerazione.

4. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

4.1 Le domande di agevolazione, corredate della documentazione richiamata al precedente punto 3, sono istruite da Invitalia secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4.2 L'ordine cronologico di presentazione è separato e distinto per le seguenti finalità indicate dall'art. 2 comma 2 del decreto:

- a) creazione di nuove imprese nell'industria culturale;
- b) sviluppo delle imprese dell'industria culturale, turistica e manifatturiere;
- c) sostegno ai soggetti del terzo settore che operano nell'industria culturale.

4.3 L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.m.ii, comprende, secondo quanto previsto per le singole finalità dai Titoli II, III e IV del *decreto*:



- a) la verifica formale della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- b) la valutazione di merito.

- 4.4 Limitatamente ai programmi di investimento disciplinati dal Titolo II del *decreto*, è previsto un colloquio con i soggetti proponenti finalizzato a presentare e approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa allegato alla domanda di agevolazione. La convocazione sarà effettuata via PEC e potrà essere chiesta una sola data alternativa in caso di valide motivazioni di assenza tempestivamente comunicate. È sempre obbligatoria, pena la decadenza della domanda, la presenza del legale rappresentante e dei soci/soggetti proponenti che ricoprono ruoli operativi, appositamente individuati da Invitalia.
- 4.6 Laddove la domanda non rispetti anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla misura agevolativa (soggetto proponente, dimensione aziendale, localizzazione, tempo di realizzazione, ambito applicativo e finalità, entità delle spese richieste, rispetto delle soglie “*de minimis*”) e/o la valutazione di merito, di cui ai successivi punti 19, 24 e 29, non raggiunga le soglie minime richieste, il Soggetto gestore, in ogni fase, comunica tramite PEC i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 4.7 Il procedimento istruttorio è concluso entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione completa di tutta la documentazione richiesta. La decorrenza di tale termine è sospesa dalla richiesta di integrazioni di cui al punto 3.3 e/o dalla comunicazione dei motivi ostativi di cui al punto 4.6.
- 4.8 A conclusione del procedimento istruttorio *Invitalia* invierà, a mezzo PEC, al soggetto beneficiario, una comunicazione di ammissione ovvero, esperita infruttuosamente la procedura di cui al punto 4.6, di non ammissione alle agevolazioni.
- 4.9 Laddove il progetto ammesso alle agevolazioni sia stato presentato da un'impresa non ancora costituita, Invitalia dà comunicazione a mezzo PEC dell'avvenuta ammissione alle agevolazioni e richiede la documentazione attestante l'avvenuta costituzione e, se necessario, quella ai fini della richiesta della certificazione antimafia. L'invio deve essere effettuato, tramite la procedura informatica di cui al punto 2.4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta, pena la decadenza dei benefici deliberati.

5. CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- 5.1 Le agevolazioni sono concesse mediante provvedimento adottato da *Invitalia* e sono erogate sulla base di un contratto di finanziamento appositamente stipulato tra *Invitalia* e il *soggetto beneficiario*, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione di ammissione, contenente anche le obbligazioni a cui lo stesso soggetto beneficiario è tenuto ad adempiere. Il contratto di finanziamento riporta il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, gli investimenti e le spese di gestione ammessi, la forma e l'ammontare delle agevolazioni massime concesse. Inoltre, disciplina i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, nonché gli obblighi previsti ed i motivi di revoca parziale o totale delle agevolazioni.



5.2 Nel caso delle *imprese* costituende, i termini di cui al punto 5.1 decorrono dalla data di ricezione della documentazione trasmessa dalla nuova *impresa* atta a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa, e la rispondenza del soggetto beneficiario ai soggetti ammessi alle agevolazioni.

6. DISPOSIZIONI GENERALI SULL'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

6.1 L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL). La modulistica relativa alla presentazione dei SAL sarà resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it.

6.2 Le imprese beneficiarie, limitatamente alle spese di investimento, possono optare, con riferimento all'intero programma di investimento e senza possibilità di modificare la scelta effettuata nel corso della realizzazione dello stesso, per una delle seguenti modalità di erogazione delle agevolazioni:

- erogazione per stati di avanzamento sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate, secondo le modalità stabilite nella presente direttiva operativa al punto 7 e sulla base di quanto previsto dalla *convenzione*;
- erogazione per stati di avanzamento, sulla base di fatture d'acquisto quietanzate, con eventuale richiesta di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione.

6.3 Le erogazioni con la modalità di cui al punto 6.2 *lett. a*) sono effettuate prima che il soggetto beneficiario abbia provveduto al pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili. I pagamenti delle relative fatture sono effettuati tramite il conto corrente vincolato di cui al punto 7.1, a seguito del versamento sullo stesso delle agevolazioni da parte di Invitalia e delle somme a carico del soggetto beneficiario.

6.4 Nel caso delle erogazione di cui al punto 6.2 *lett. b*) i pagamenti delle fatture sono effettuati tramite un conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dal punto 8.1.

6.5 La scelta delle modalità di erogazione è effettuata tramite comunicazione di apertura del conto, redatta secondo lo schema allegato al contratto di finanziamento e inviata contestualmente alla presentazione del I SAL.

6.6 Il soggetto beneficiario può presentare al massimo quattro richieste di erogazione, comprensive dell'anticipazione e del SAL a saldo. L'ultimo SAL a saldo, non può essere inferiore al 20% dei costi ammissibili e deve prevedere la rendicontazione dell'ultima quota di spesa relativa agli investimenti e dei costi di gestione relativi all'intero programma, ove previsti.

6.7 Tutte le richieste di erogazione delle agevolazioni devono essere trasmesse ad Invitalia per via elettronica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.

6.8 Fermo restando quanto stabilito dal punto 6.6, la richiesta di erogazione del SAL a saldo, comprensivo dell'ultima quota di spesa per investimenti e dei costi di gestione relativi all'intero programma, deve essere presentato entro massimo sette mesi dalla data fissata dal contratto per la conclusione del programma di investimento.



6.9 L’erogazione delle agevolazioni relative al SAL a saldo effettivamente spettanti è subordinata all’esito positivo del sopralluogo di monitoraggio degli investimenti di cui al successivo punto 10.

6.10 Invitalia procede all’erogazione delle agevolazioni entro 60 (sessanta) giorni dall’arrivo della richiesta di erogazione o di completamento della stessa, relativamente ai SAL intermedi e entro 90 (novanta) giorni relativamente al SAL a saldo.

6.11 Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risultino necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dall’impresa beneficiaria, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, Invitalia può richiederli all’impresa beneficiaria mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta (30) giorni. In tal caso i termini per l’erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazione e chiarimenti richiesti.

7. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO SULLA BASE DI FATTURE D’ACQUISTO NON QUIETANZATE

7.1 Con riferimento alle modalità di erogazione di cui al punto 6.2 lett. a) la società beneficiaria è tenuta ad aprire un conto corrente vincolato presso una banca che ha aderito alla *convenzione*. Per l’apertura, la gestione e la tenuta del conto corrente vincolato si rinvia a quanto previsto dalla *convenzione*. La società beneficiaria è tenuta a conferire alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili, redatto in conformità all’allegato alla convenzione e ad assicurare la disponibilità sul medesimo conto delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione.

7.2 La società beneficiaria presenta la richiesta di erogazione delle agevolazioni in conto investimento ad Invitalia nelle modalità previste dal punto 6.7, unitamente alla seguente documentazione:

- estratto conto che attesti la presenza sul conto corrente vincolato di una disponibilità finanziaria pari alla quota non coperta dalle agevolazioni del valore dei beni di investimento ammissibili oggetto della richiesta di erogazione e del totale dell’IVA relativa ai beni stessi;
- documentazione di spesa (fatture): i titoli di spesa devono riportare, mediante l’utilizzo di apposito timbro, la dicitura: “Spesa di investimento di € presentata per l’erogazione del _____ (primo, secondo...., ultimo) SAL relativo al progetto SICC _____ (riportare identificativo della pratica), CUP....., agevolato ex Decreto MiBACT 11/05/2016 – Asse II PON Cultura e sviluppo FESR 2014/2020”;
- elenco dei titoli di spesa, dei fornitori e dei relativi codici IBAN;
- DSAN propedeutiche per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie o, in alternativa, DSAN attestante la invarianza dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia;
- DSAN a firma del legale rappresentante attestante:
 - che non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico dell’impresa;



- ii. che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni.

7.3 Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni la richiesta deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al precedente punto, anche da una relazione tecnica finale, resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, sull'intervento effettuato ed i risultati conseguiti; tale relazione deve riportare:

- i. l'elenco riepilogativo dei titoli di spesa;
- ii. le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato.

7.4 Entro i termini previsti al punto 6.10 e 6.11, Invitalia provvede:

- a) alla verifica delle spese, relativamente alla regolarità dei documenti presentati, per tutti i SAL, e per il SAL a saldo, alla verifica della congruità degli importi rispetto ai prezzi normali di mercato, nonché alle verifiche previste dal successivo punto 10;
- b) ad erogare l'agevolazione sul conto corrente vincolato della società beneficiaria - dopo aver effettuato le verifiche di cui alla lett. a) - e a comunicare il nulla-osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato e trasmettere l'elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:

 - 1. riferimenti identificativi delle fatture da pagare e dei relativi importi;
 - 2. codice IBAN dei fornitori.

7.5 Qualora la società beneficiaria, per errore materiale, versi sul conto corrente vincolato somme eccedenti rispetto a quelle necessarie alla copertura della quota di sua competenza in rapporto al singolo stato di avanzamento lavori, la banca convenzionata può procedere, anche prima della conclusione dell'investimento, alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione del nulla osta di Invitalia, trasmesso per conoscenza anche alla società beneficiaria.

7.6 A conclusione dell'investimento la società beneficiaria dovrà presentare, entro 30 giorni dall'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni- da parte di Invitalia - e pena la revoca delle stesse, l'estratto del conto corrente vincolato relativo all'intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell'ultima quota delle agevolazioni. Contestualmente, la società beneficiaria trasmetterà a Invitalia copia della richiesta di chiusura del conto corrente vincolato e di restituzione delle eventuali somme eccedenti ivi depositate.

7.7 La banca convenzionata procede alla chiusura del conto corrente vincolato e alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione di una comunicazione di Invitalia attestante l'avvenuta realizzazione del programma di investimento. Entro 15 giorni dalla chiusura del conto corrente vincolato la società beneficiaria dovrà trasmettere a Invitalia la documentazione relativa alla chiusura del conto corrente vincolato.

8. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO SULLA BASE DI FATTURE D'ACQUISTO QUIETANZATE

8.1 Con riferimento alla modalità di erogazione di cui al punto 6.2 lett. b), sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati in via definitiva, utilizzando il conto corrente dedicato alla



realizzazione del programma, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura.

8.2 La società beneficiaria presenta la richiesta di erogazione in conto investimento ad Invitalia nelle modalità previste dal punto 6.7 unitamente alla seguente documentazione:

- a) documentazione di spesa (fatture): i titoli di spesa devono riportare, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "Spesa di investimento di € presentata per l'erogazione del _____ (primo, secondo,...., ultimo) SAL relativo al progetto SICC _____ (riportare identificativo della pratica), CUP....., agevolato ex Decreto MiBACT 11/05/2016 – Asse II PON Cultura e sviluppo FESR 2014/2020";
- b) estratto del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma di investimento da cui si evincano gli addebiti relativi al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta;
- c) copia strumenti pagamenti utilizzati, di cui al precedente punto 8.1;
- d) DSAN propedeutiche per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie o, in alternativa, DSAN attestante la invarianza dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia;
- e) DSAN a firma del legale rappresentante attestante:
 - i. che non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa;
 - ii. che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni.

8.3 Il soggetto beneficiario può chiedere, successivamente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e, comunque, entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso, un'anticipazione nella misura massima del 50% dell'ammontare delle agevolazioni concesse a fondo perduto, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di *Invitalia*, di pari importo, di durata non inferiore a dodici mesi, irrevocabile, incondizionata ed esecutibile a prima richiesta. La fideiussione deve essere rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto del disciplinare pubblicato sul sito internet www.invitalia.it. La richiesta di anticipazione deve essere a firma del legale rappresentante e redatta utilizzando lo schema reso disponibile da Invitalia sul sito internet www.invitalia.it. Alla richiesta di anticipazione dovrà essere allegata anche la DSAN prevista al punto 7.2 lett. f) e 8.2 lett. f). Laddove erogata, l'anticipazione è recuperata proporzionalmente nei singoli SAL, in sede di erogazione delle agevolazioni.

8.4 Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni la richiesta deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al precedente punto, anche da una relazione tecnica finale, resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, sull'intervento effettuato ed i risultati conseguiti; tale relazione deve riportare:

- i. l'elenco riepilogativo dei titoli di spesa;
- ii. le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato.



9. EROGAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE

9.1 La società beneficiaria presenta la richiesta di erogazione delle agevolazioni sui costi di gestione, ove previsti, ad Invitalia nelle modalità previste dal punto 6.7, unitamente alla seguente documentazione:

- copia di tutti i documenti fiscalmente validi relativi alle spese ammesse alle agevolazioni, intestati al soggetto beneficiario ed aventi data successiva alla presentazione della domanda;
- copia degli strumenti di pagamento utilizzati, di cui al successivo punto 9.2;
- copia degli estratti conto bancari da cui si evincano gli addebiti relativi al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta.

9.2 Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati in via definitiva, utilizzando il conto dedicato alla realizzazione del programma e intestati alla società beneficiaria, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura.

10. MONITORAGGIO, CONTROLLI E ISPEZIONI

10.1 Entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del SAL a saldo Invitalia effettua apposito sopralluogo presso la sede dell'attività agevolata.

10.2 Il sopralluogo presso la sede è finalizzato all'accertamento dell'operatività dell'iniziativa finanziata e delle spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati:

- il rispetto degli obblighi di legge inerenti la misura agevolativa;
- la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
- la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;
- la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;
- l'esistenza, la funzionalità e la congruità delle spese presentate, rispetto allo svolgimento dell'attività agevolata;
- l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.

10.3 Ai fini del monitoraggio dei programmi d'investimento agevolati il *soggetto beneficiario* invia ad *Invitalia* - a partire dalla data di erogazione del SAL a saldo, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo - apposita *DSAN* a firma del legale rappresentante attestante l'inesistenza delle cause possibili di revoca indicate nel contratto di finanziamento e, in particolare:

- la presenza presso la sede agevolata dei beni strumentali finanziati;
- il perdurare del rispetto del vincolo di utilizzo delle immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate;
- la regolare esistenza e diretta conduzione dell'impresa agevolata;
- l'inesistenza di procedure concorsuali.



La mancata trasmissione di tale dichiarazione può comportare l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.

10.4 In ogni fase del procedimento il *Ministero* e *Invitalia* possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal *Ministero* o da *Invitalia* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.

11. VARIAZIONI

11.1 Il soggetto beneficiario può richiedere, tramite la procedura informatica, solo dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento, variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti la localizzazione dell'iniziativa e/o il settore di attività individuato dal Codice ATECO inserito in domanda. Tali variazioni devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario con adeguata motivazione a *Invitalia* ed essere da quest'ultima autorizzate. Fino alla predetta autorizzazione, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

11.2 Le altre variazioni afferenti il programma degli investimenti verranno valutate esclusivamente in sede di monitoraggio del SAL a saldo.

11.3 Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo, *Invitalia* procede alla revoca delle agevolazioni.

11.4 Così come previsto dai punti 7.3 e 8.4, con la presentazione della documentazione necessaria per la richiesta del SAL a saldo il soggetto beneficiario dovrà comunque comunicare ad *Invitalia* tutte le variazioni intervenute.

12. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

12.1 Le agevolazioni possono essere revocate in misura totale o parziale da *Invitalia*, così come disciplinato specificamente nel contratto di finanziamento. La revoca parziale dei contributi erogati, con contestuale richiesta di restituzione maggiorata delle relative penali può essere disposta da *Invitalia* laddove valuti che la violazione contestata non pregiudichi, nel complesso, il perseguitamento delle finalità dell'iniziativa ed il rispetto dei vincoli agevolativi nazionali e comunitari vigenti.

12.2 La revoca totale dei contributi erogati, con contestuale richiesta di restituzione, maggiorata delle penalità previste dall'articolo 9 del D.lgs. 123/98, è disposta nei seguenti casi:

- qualora la compagine della società costituita dopo l'ammissione alle agevolazioni risulti diversa dalla compagine sociale indicata nella domanda di agevolazione senza l'autorizzazione di *Invitalia*;



- b) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora l'impresa beneficiaria non adempia agli obblighi di monitoraggio e controllo;
- d) qualora l'impresa beneficiaria non rispetti ogni altra condizione prevista dal contratto di finanziamento;
- e) qualora risultino in corso a carico dei soggetti beneficiari accertamenti di ogni autorità competente per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii;
- f) qualora l'impresa beneficiaria non completi il programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, e/o le proroghe autorizzate da *Invitalia*;
- g) qualora l'impresa beneficiaria trasferisca, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione di *Invitalia*, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dell'investimento;
- h) qualora l'impresa agevolata cessi l'attività ovvero ne disponga l'alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
- i) qualora l'impresa beneficiaria dichiari fallimento ovvero nei suoi confronti sia avviata altra procedura esecutiva o concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento e comunque fino al rimborso del finanziamento agevolato;
- j) qualora il soggetto beneficiario non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre quattro scadenze previste dal piano di rimborso; in tale caso la revoca è disposta in sede di risoluzione del contratto di finanziamento ed è commisurata alla quota di finanziamento non restituita;
- k) qualora anche un solo socio dei soggetti beneficiari sia sottoposto a rinvio a giudizio o abbia riportato una condanna anche non passata in giudicato per uno dei reati presupposto di cui al D.L.231/01.

13. CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

13.1 Le agevolazioni di cui alla presente Direttiva operativa non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse al soggetto beneficiario per le medesime spese e/o costi ammissibili, incluse le agevolazioni concesse sulla base del *Regolamento de minimis*.

14. ONERI INFORMATIVI

14.1 Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013, sul sito internet di *Invitalia* sarà possibile reperire gli oneri informativi previsti dal Decreto e dalla presente Direttiva operativa a carico delle imprese.



INTERVENTI PER LE NUOVE *IMPRESE* DELL'INDUSTRIA CULTURALE, COME PREVISTO DAL TITOLO II DEL DECRETO

15. REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI

15.1 Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Titolo le *imprese* in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultano costituite da non oltre trentasei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile;
- b) sono iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
- d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- e) possiedono una situazione di regolarità contributiva;
- f) hanno titolo a ricevere aiuti “*de minimis*” secondo quanto disposto dal *Regolamento de minimis*;
- g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero;
- h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 DPCM 23/05/2007.

15.2 Possono altresì richiedere le agevolazioni sul presente titolo le persone fisiche che intendono costituire una impresa, nel rispetto di quanto previsto ai punti 3.2 e 4.9.

15.3 Non sono ammissibili alle agevolazioni le nuove imprese controllate - ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del codice civile - da soci controllanti, anche in via indiretta, imprese che abbiano cessato, nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero successivamente alla presentazione della stessa per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

16. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

16.1 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo esclusivamente i programmi di investimento:

- a) di importo non superiore a € 400.000,00;
- b) realizzati dalle nuove *imprese* presso una *unità produttiva* ubicata nel territorio delle *Regioni*;
- c) relativi alle attività economiche elencate all'allegato 2 del Decreto;
- d) che prevedono l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in una delle seguenti aree:



- i. **economia della conoscenza** - sviluppo e/o applicazione di tecnologie innovative e/o tecnologie chiave abilitanti per la creazione e/o l'implementazione di dati e informazioni in grado di accrescere, qualificare o innovare le modalità e gli strumenti di archiviazione, organizzazione, condivisione, accessibilità, e gestione delle conoscenze legate all'industria culturale;
- ii. **economia della conservazione** - sviluppo e applicazione di processi e protocolli innovativi nel quadro delle attività conservative - restauro, manutenzione, recupero, rifunzionalizzazione - relativamente a materiali, tecnologie, tecniche e strumenti adottati, con particolare riferimento alle attività di diagnostica di monitoraggio e di analisi per la valutazione della vulnerabilità, alle attività di prevenzione e di gestione dei rischi e dei fattori di degrado, ai materiali e alle tecniche di intervento, alle soluzioni impiantistiche innovative ed energeticamente efficienti, applicate al patrimonio materiale ed immateriale;
- iii. **economia della fruizione** - sviluppo di:
 - a) modalità e strumenti innovativi di offerta di beni e sistemi di beni in forma integrata con le risorse del territorio, processi innovativi per la gestione – acquisizione, classificazione, valorizzazione, diffusione – del patrimonio culturale e risorse del territorio;
 - b) piattaforme digitali, prodotti hardware e software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione, estendibili anche a specifiche categorie della domanda;
 - c) dispositivi ed applicazioni a supporto e assistenza di specifici target di domanda e fruizione;
 - d) attività legate all'incremento dell'offerta collegata alla fruizione turistico culturale;
- iv. **economia della gestione** - sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado di ingegnerizzare le attività di gestione di beni e attività culturali.

16.2 I programmi di investimento devono essere:

- a) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui al punto 2.4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
- b) realizzati entro dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra *Invitalia* e il *soggetto beneficiario* pena la revoca. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto.

16.3 Resta ferma la possibilità per *Invitalia* di concedere una proroga del termine per l'ultimazione del programma di investimenti della durata massima di sei mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dal soggetto beneficiario almeno 1 mese prima del termine di ultimazione. *Invitalia*, valutata la richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno automaticamente rigettate.



17. COSTI E SPESE AMMISSIBILI

17.1 Sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

- a) macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione.
- b) beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.

I beni d'investimento:

- i. devono essere di importo superiore a 500,00 euro;
- ii. devono essere nuovi di fabbrica;
- iii. non devono rappresentare mera sostituzione di impianti, macchinari ed attrezzature.

17.2 Non sono ammesse acquisizioni mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, né beni acquisiti con contratti di leasing, né mediante commesse interne. Ai fini dell'ammissibilità della spesa farà fede la data dei documenti fiscalmente validi.

17.3 Sono, altresì, ammissibili i seguenti costi di gestione, nel limite del 20% dell'importo di cui al punto 16.1 lett. a), sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dell'intervento:

- a) personale interno qualificato del *soggetto beneficiario*, limitatamente alle figure professionali di elevato profilo, in possesso, cioè, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado ed assunte a tempo indeterminato dopo la data di presentazione della domanda ed impiegato nell'area produttiva; il costo del personale interno è determinato sulla base del costo aziendale annuo complessivo per risorsa;
- b) servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- c) consulenze esterne specialistiche prestate da Università e Centri di ricerca pubblici o da imprese e persone fisiche dotate di documentate competenze in materia, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'avvio delle attività.

17.4 Ai fini dell'ammissibilità delle spese di gestione farà fede la data di fattura e per il costo del lavoro farà fede la data dei cedolini del periodo.

17.5 Non sono ammessi beni d'investimento e spese di gestione acquistate da fornitori con cui intercorrono rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi e familiari conviventi), o nella cui compagnie siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell'impresa beneficiaria.

17.6 Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA, dei cespiti ammortizzabili e degli inventari, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte di *Invitalia* o del



Ministero. In particolare, i beni d'investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro degli inventari della beneficiaria per almeno 3 anni.

18. FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

18.1 Alle nuove imprese possono essere concessi, ai sensi e nei limiti del Regolamento *de minimis*, congiuntamente:

- a) un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% (quaranta per cento) della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento; la misura è elevabile al 45% (quarantacinque per cento) nei casi previsti al successivo punto 18.2;
- b) un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 40% (quaranta per cento) della spesa ammessa; la misura è elevabile al 45% (quarantacinque per cento) nei casi previsti al successivo punto 18.2;

In tutti i casi in cui i suddetti massimali non siano raggiungibili, il contributo totale concesso avrà comunque la seguente composizione:

- fondo perduto pari al 50% del totale dei contributi concessi;
- finanziamento agevolato pari al 50% del totale dei contributi concessi.

18.2 La somma del finanziamento agevolato a tasso zero e del contributo a fondo perduto è pari all'80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile. L'importo massimo è incrementato al 90% (novanta per cento) - fermo restando il limite di intensità agevolativa previsto dal Regolamento *de minimis* - in caso l'impresa richiedente abbia le caratteristiche di *impresa femminile* o *impresa giovanile* o sia in possesso del rating di legalità.

18.3 Le nuove imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento e gestione apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni.

18.4 Il finanziamento agevolato di cui al punto 18.1 è rimborsato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precipitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso e, comunque, secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento o dall'atto di proroga eventualmente concessa, secondo quanto previsto dal punto 16.3. Nel caso di ritardi nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.

18.5 Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla Comunicazione 14/2008. Pertanto, verrà utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione secondo il disciplinare di calcolo del rating disponibile sul sito www.invitalia.it.



18.6 Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n.449.

18.7 Il totale delle agevolazioni concesse sulle spese di gestione non può superare in alcun caso il 20% del totale delle agevolazioni concesse.

18.8 Le spese di gestione sono finanziate esclusivamente con finanziamento agevolato.

19. VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE

19.1 La valutazione di merito delle domande, comprendente il colloquio con i proponenti di cui al punto 4.4, è basata sui seguenti criteri:

- a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dalla nuova *impresa* e al piano d'*impresa*. Tale valutazione sarà effettuata esclusivamente sulla base del curriculum scolastico e/o lavorativo dei soci, in relazione all'attinenza degli studi e dell'esperienza rispetto all'oggetto dell'attività proposta ed alla coerenza con i ruoli previsti;
- b) capacità dell'organizzazione aziendale della nuova *impresa* di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo. Tale valutazione sarà effettuata, in base alla complessità dell'attività proposta, con esclusivo riferimento agli elementi forniti nel piano d'*impresa* e tenendo conto delle capacità professionali del management preposto, così come descritte nello stesso documento;
- c) potenzialità del mercato di riferimento e vantaggio competitivo dell'iniziativa. Tale valutazione sarà effettuata tenendo conto degli obiettivi economico-finanziari di progetto e dell'analisi dell'andamento del mercato di riferimento illustrata nel piano d'*impresa*;
- d) introduzione in azienda di innovazione processo, di prodotto, organizzativa e commerciale;
- e) sostenibilità economico e finanziaria dell'iniziativa. Tale valutazione sarà effettuata tenendo conto della solidità economica e finanziaria della nuova *impresa* - sulla base dell'analisi dell'ultimo bilancio approvato, ove esistente - del fabbisogno finanziario complessivo dell'iniziativa, dei flussi di cassa attesi, delle agevolazioni massime concedibili e della natura dei mezzi finanziari apportati;
- f) impatto del programma di investimento in termini di: crescita occupazionale; potenzialità di sviluppo del settore di appartenenza della nuova *impresa*; ampliamento della domanda culturale; intersettoriale; effetti dell'investimento sull'attività della nuova *impresa*; sostenibilità ambientale.

19.2 L'articolazione dei criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai programmi di investimento delle nuove *imprese*, nonché le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni sono riportate nell'Allegato 1.



INTERVENTI PER LE **IMPRESE DELL'INDUSTRIA CULTURALE, TURISTICA, COME PREVISTO DAL TITOLO III DEL DECRETO**

20. REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI

20.1 Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Titolo le *imprese* in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultano costituite da non meno di 36 (trentasei) mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile;
- b) sono iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
- d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- e) possiedono una situazione di regolarità contributiva;
- f) hanno titolo a ricevere aiuti *“de minimis”* secondo quanto disposto dal *Regolamento de minimis*;
- g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero;
- h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 DPCM 23/05/2007.

20.2 Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese controllate - ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del codice civile - da soci controllanti, anche in via indiretta, imprese che abbiano cessato, nei dodici (12) mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero successivamente alla presentazione della stessa per un periodo non inferiore a ventiquattro (24) mesi, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

21. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

21.1 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo esclusivamente i programmi di investimento:

- a) di importo non superiore a € 500.000,00;
- b) realizzati dalle *imprese* presso una *unità produttiva* ubicata nel territorio dei *Comuni elencati nell'allegato 1 sezione A al decreto*;
- c) relativi a una o più della attività economiche elencate all'allegato 3 al *decreto*;
- d) inseriti in una o più delle seguenti aree:
 - i. fruizione turistica e culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli *attrattori*;
 - ii. promozione e comunicazione per la valorizzazione delle risorse culturali;
 - iii. recupero e valorizzazione di produzioni locali di beni e servizi.



21.2 I programmi di investimento devono essere:

- avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui al punto 3.3. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
- realizzati entro dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra *Invitalia* e il *soggetto beneficiario* pena la revoca. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto.

21.3 Resta ferma la possibilità per Invitalia di concedere una proroga del termine per l'ultimazione del programma di investimenti della durata massima di sei mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dal soggetto beneficiario almeno 1 mese prima del termine di ultimazione. Invitalia, valutata la richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno rigettate.

22. COSTI E SPESE AMMISSIBILI

22.1 Sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

- macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione;
- beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.

I beni d'investimento:

- devono essere di importo superiore a 500,00 euro;
- devono essere nuovi di fabbrica;
- non devono rappresentare mera sostituzione di impianti, macchinari ed attrezzature.

22.2 Non sono ammesse acquisizioni mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, né beni acquisiti con contratti di leasing, né mediante commesse interne. Ai fini dell'ammissibilità della spesa farà fede la data dei documenti fiscalmente validi.

22.3 Sono, altresì, ammissibili i seguenti costi di gestione, nel limite del 20% dell'importo di cui al punto 21.1 lett. a), sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dell'intervento:

- personale interno qualificato del *soggetto beneficiario*, limitatamente alle figure professionali di elevato profilo, in possesso, cioè, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado ed assunte a tempo indeterminato dopo la data di presentazione della domanda ed impiegato nell'area produttiva; il costo del personale interno è determinato sulla base del costo aziendale annuo complessivo per risorsa;
- servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;



c) consulenze esterne specialistiche prestate da Università e Centri di ricerca pubblici o da imprese e persone fisiche dotate di documentate competenze in materia, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'avvio delle attività.

22.4 Ai fini dell'ammissibilità delle spese di gestione farà fede la data di fattura e per il costo del lavoro farà fede la data dei cedolini del periodo.

22.5 Non sono ammessi beni d'investimento e spese di gestione acquistate da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell'impresa beneficiaria.

22.6 Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA, dei cespiti ammortizzabili e degli inventari, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte di *Invitalia* o del *Ministero*. In particolare, i beni d'investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro degli inventari della beneficiaria per almeno 3 anni.

23. FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

23.1 Alle imprese possono essere concessi, ai sensi e nei limiti del Regolamento *de minimis*, congiuntamente:

- un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 60% (sessanta per cento) della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento; la misura è elevabile al 65% (sessantacinque per cento) nei casi previsti al successivo punto 23.2;
- un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 20% (venti per cento) della spesa ammessa; la misura è elevabile al 25% (venticinque per cento) nei casi previsti al successivo punto 23.2;

In tutti i casi in cui i suddetti massimali non siano raggiungibili, il contributo totale concesso avrà comunque la seguente composizione:

- fondo perduto pari al 25% del totale dei contributi concessi;
- finanziamento agevolato pari al 75% del totale dei contributi concessi.

23.2 La somma del finanziamento agevolato a tasso zero e del contributo a fondo perduto è pari all'80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile. L'importo massimo è incrementato al 90% (novanta per cento) - fermo restando il limite di intensità agevolativa previsto dal Regolamento *de minimis* - in caso l'impresa richiedente abbia le caratteristiche di *impresa femminile* o *impresa giovanile* o sia in possesso del *rating di legalità*.

23.3 Le *imprese* beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento e gestione apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni.



23.4 Il finanziamento agevolato di cui al punto 23.1 è rimborsato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precipitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso e, comunque, secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento o dall'atto di proroga eventualmente concessa, secondo quanto previsto dal punto 21.3. Nel caso di ritardi nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.

23.5 Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla Comunicazione 14/2008. Pertanto, verrà utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione secondo il disciplinare di calcolo del rating disponibile sul sito www.invitalia.it.

23.6 Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n.449.

23.7 Il totale delle agevolazioni concesse sulle spese di gestione non può superare in alcun caso il 20% del totale delle agevolazioni concesse.

23.8 Le spese di gestione sono finanziate esclusivamente con finanziamento agevolato.

24. VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE

24.1 La valutazione di merito delle domande è basata sui seguenti criteri:

- a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall'*impresa* e al piano d'*impresa*. Tale valutazione sarà effettuata esclusivamente sulla base del curriculum scolastico e/o lavorativo dei soci, in relazione all'attinenza degli studi e dell'esperienza rispetto all'oggetto dell'attività proposta ed alla coerenza con i ruoli previsti;
- b) capacità dell'organizzazione aziendale dell'*impresa* di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo. Tale valutazione sarà effettuata, in base alla complessità dell'attività proposta, con esclusivo riferimento agli elementi forniti nel piano d'*impresa* e tenendo conto delle capacità professionali del management preposto, così come descritte nello stesso documento;
- c) potenzialità del mercato di riferimento e vantaggio competitivo dell'iniziativa. Tale valutazione sarà effettuata tenendo conto degli obiettivi economico-finanziari di progetto e dell'analisi dell'andamento del mercato regionale di riferimento illustrata nel piano d'*impresa*;
- d) introduzione in azienda di innovazione processo, di prodotto, organizzativa e commerciale;
- e) sostenibilità economico e finanziaria dell'iniziativa. Tale valutazione sarà effettuata tenendo conto: della solidità economica e finanziaria dell'*impresa* - sulla base dell'analisi degli ultimi due bilanci approvati completi dei relativi documenti obbligatori - del fabbisogno finanziario complessivo dell'iniziativa, dei flussi di cassa attesi, delle agevolazioni massime concedibili e della natura dei mezzi finanziari apportati;



f) impatto del programma di investimento in termini di: crescita occupazionale; potenzialità di sviluppo del settore di appartenenza dell'*impresa*; potenzialità di sviluppo del territorio; ampliamento della domanda culturale; intersetorialità; effetti dell'investimento sull'attività dell'*impresa*; potenzialità di sviluppo internazionale; sostenibilità ambientale.

24.2 L'articolazione dei criteri di valutazione in parametri con indicazione dei punteggi assegnabili ai programmi di investimento delle nuove *imprese*, nonché le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni sono riportate all'Allegato 2.

INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE NELL'INDUSTRIA CULTURALE, COME PREVISTO DAL TITOLO IV DEL DECRETO

25. REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI

25.1 Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Titolo i *soggetti del terzo settore* in possesso dei seguenti requisiti:

- se imprese, sono costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative ed iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- se ONLUS essere iscritte, alla data di presentazione della domanda, presso l'anagrafe delle ONLUS secondo quanto previsto dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e ss.mm.ii;
- risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
- si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- possiedono una situazione di regolarità contributiva;
- hanno titolo a ricevere aiuti *“de minimis”* secondo quanto disposto dal *Regolamento de minimis*;
- hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 DPCM 23/05/2007.

26. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

26.1 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo esclusivamente i programmi di investimento:

- di importo non superiore a € 400.000,00;
- realizzati dai *soggetti del terzo settore* presso una *unità produttiva* ubicata nel territorio dei *Comuni elencati nell'allegato 1, sezione B al decreto*;
- relativi a una o più della attività elencate all'allegato 4 al decreto;
- inseriti in una o più delle seguenti aree:
 - attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
 - attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
 - attività di animazione e partecipazione culturale.



26.2 I programmi di investimento devono essere:

- avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui al punto 3.3. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
- realizzati entro dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra *Invitalia* e il *soggetto beneficiario* pena la revoca. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto.

26.3 Resta ferma la possibilità per *Invitalia* di concedere una proroga del termine per l'ultimazione del programma di investimenti della durata massima di sei mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dal soggetto beneficiario almeno 1 mese prima del termine di ultimazione. *Invitalia*, valutata la richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno rigettate.

27. COSTI E SPESE AMMISSIBILI

27.1 Sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

- macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione;
- beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.

I beni d'investimento:

- devono essere di importo superiore a 500,00 euro;
- devono essere nuovi di fabbrica;
- non devono rappresentare mera sostituzione di impianti, macchinari ed attrezzature.

27.2 Non sono ammesse acquisizioni mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, né beni acquisiti con contratti di leasing, né mediante commesse interne. Ai fini dell'ammissibilità della spesa farà fede la data dei documenti fiscalmente validi.

27.3 Non sono ammessi beni d'investimento acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi e familiari conviventi), o nella cui compagnie siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell'impresa beneficiaria.

27.4 Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA, dei cespiti ammortizzabili e degli inventari, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte di *Invitalia* o del *Ministero*. In particolare, i beni d'investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro degli inventari della beneficiaria per almeno 3 anni.



28. FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

28.1 Ai *soggetti del terzo settore* può essere concesso, ai sensi e nei limiti del Regolamento *de minimis*, un contributo a fondo perduto fino all'80% (ottanta per cento) della spesa ammessa. La copertura della spesa ammessa è aumentata al 90% (novanta per cento) - fermo restando il limite di intensità agevolativa previsto dal *Regolamento de minimis* - in caso il soggetto richiedente sia qualificabile come *impresa* ed abbia le caratteristiche di *impresa femminile* o *impresa giovanile* o sia in possesso del *rating di legalità*.

28.2 I *soggetti del terzo settore* beneficiari devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento e gestione apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni.

29. VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE

29.1 La valutazione di merito delle domande è basata sui seguenti criteri:

- a) adeguatezza e coerenza delle competenze, anche manageriale, possedute dai soci del soggetto del terzo settore, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d'impresa;
- b) capacità del soggetto del terzo settore di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo sotto l'aspetto della coerenza tra le competenze tecniche, complessivamente disponibili per l'iniziativa, soci e dipendenti, e i ruoli attribuiti;
- c) innovazione in grado di generare un impatto significativo nei modi di concepire, produrre, condividere e fruire la cultura e valorizzare il patrimonio storico-artistico, finalizzate alla gestione e alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali e all'attività di animazione e partecipazione culturale;
- d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing riferendosi al grado di attendibilità dell'analisi dei vantaggi competitivi, individuati dal soggetto proponente e all'efficacia delle strategie commerciali;
- e) sostenibilità economico-finanziaria e impatto occupazionale con particolare riferimento alla struttura patrimoniale del soggetto proponente, alla crescita dell'occupazione giovanile e alle previsioni economico finanziarie;
- f) impatto del programma di investimenti in termini di: crescita dell'occupazione giovanile; innovazione sociale come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali; potenzialità di sviluppo del settore di appartenenza del soggetto del terzo settore; effetti dell'investimento sull'attività dell'impresa; partecipazione sociale e coinvolgimento delle comunità sociali del territorio.

29.2 L'articolazione dei criteri di valutazione in parametri con indicazione dei punteggi assegnabili ai programmi di investimento delle nuove *imprese*, nonché le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni sono riportate all'Allegato 3.

Il Dirigente del Servizio II
Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo
Dora Di Francesco
Firmato Di Francesco